



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

Seconda CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **19015/2014**

Il Giudice dott. Sofia Anfossi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/01/2016,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Letti gli atti,

ritenuti sussistenti i "gravi motivi" di cui all'art.615 c.p.c , tradizionalmente ricollegati all'esistenza tanto del fumus boni iuris - cioè al vaglio prognostico della fondatezza della domanda - che del periculum in mora cioè al rapporto tra il danno che deriverebbe al creditore per dover attendere il concludersi del procedimento di opposizione ed il danno che subirebbe il debitore se l'esecuzione non fosse sospesa anche alla luce della giurisprudenza di legittimità e una parte rilevante della giurisprudenza di merito (tra le altre, Trib. Torino, sez. I, 14.5.2015 e 10.6.2014; Trib. Bari 1.12.2014) secondo cui anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d'usura. La Cassazione, in particolare, ha precisato che ai fini della determinazione del tasso usurario, il raffronto col tasso soglia va fatto riguardo agli interessi promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo anche di interessi moratori (così Cass. nn. 602 e 603 del 2013 e Cass. n. 350/2013; si noti che l'orientamento della Suprema Corte, per cui gli interessi moratori sono comunque assoggettati alla normativa antiusura, è costante, si vedano infatti le meno recenti Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003; v. anche Corte Cost., n. 29/2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati alla normativa antiusura);

lette le richieste istruttorie articolate da parte opponente nelle memorie di cui all'art.183 co.VI c.p.c. e ritenute le stesse ammissibili e rilevanti nei limiti appresso specificati;

ritenuto, in particolare, necessario l'ausilio di un ctu al fine della verifica tecnico contabile dei contratti in questione alla stregua delle deduzioni delle parti

**P.Q.M.**

Sospende l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.04.2011;

rinvia all'udienza del 24 febbraio 2017 per il conferimento dell'incarico al dott. Michele De Sario, con studio in Capurso alla via Torricella 63 e per il giuramento e per la formulazione dei quesiti.

Si riserva ogni altro provvedimento anche istruttorio.

Si comunichi.

Bari, 29 agosto 2016

Il Giudice  
dott. Sofia Anfossi

